

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **44/1998** (ECLI:IT:COST:1998:44)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **14/01/1998**; Decisione del **25/02/1998**

Deposito del **05/03/1998**; Pubblicazione in G. U. **11/03/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23752 23753**

Atti decisi:

N. 44

## ORDINANZA 25 FEBBRAIO-5 MARZO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 669-ter e 669-quater del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal giudice di pace di Aversa sul ricorso proposto da Belluomo Saverio ed altri contro il Condominio "Parco Vassallo" di Aversa, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice di pace di Aversa, con ordinanza emessa il 13 marzo 1997, nel corso di un procedimento cautelare in cui era stato richiesto un provvedimento d'urgenza ante causam, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale degli artt. 669-ter e 669-quater del codice di procedura civile, nella parte in cui escludono la competenza del giudice di pace ad emettere provvedimenti cautelari, rispettivamente ante causam e in corso di causa, allorché egli sia competente per il merito, devolvendo al pretore le relative attribuzioni;

che, a parere del rimettente, le norme impugnate risulterebbero, in parte qua, lesive del principio di eguaglianza per l'asserito aggravio dell'iter processuale a cui andrebbero incontro le parti di un giudizio di competenza del giudice di pace;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 63 del 1997, ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione, concernente l'art. 669-ter cod. proc. civ., anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, muovendo dalla constatazione sia della struttura del procedimento cautelare uniforme, sia della peculiarità della competenza del giudice di pace;

che, in tale occasione, la ragionevolezza della esclusione di competenza cautelare - ora nuovamente denunciata - è stata affermata, proprio in ragione dell'unitarietà del modulo procedurale di cui trattasi, anche con riguardo ai provvedimenti da emettersi in corso di causa ex art. 669-quater cod. proc. civ.;

che, peraltro, tale ultimo profilo non è rilevante nel giudizio a quo;

che, conseguentemente, la prima questione va dichiarata manifestamente infondata mentre la seconda va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Aversa con l'ordinanza in epigrafe;

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-quater del codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso giudice in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*